



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

INPDAP

DIREZIONE REGIONALE EMILIA – ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive, Supporto Gestionale,
Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro, 44 - 40127 BOLOGNA

BoCompartUffCoord@inpdap.gov.it

tel. 051/4201555-4201580-4201576 fax 051/4201562

CAPITOLATO - CONTRATTO APERTO DI DURATA TRIENNALE E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta per l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie ai lavori di manutenzione ordinaria sugli immobili a reddito di proprietà dell'Inpdap con durata triennale 2011 - 2013. CIG 17792267BC

SOMMARIO

Schema di contratto

- Art. 1 – *Oggetto dell'appalto*
- Art. 2 – *Ammontare dell'appalto*
- Art. 3 – *Categorie dei lavori*
- Art. 4 – *Condizioni di appalto*
- Art. 5 – *Documenti che fanno parte del contratto*
- Art. 6 – *Osservanza delle leggi, del Regolamento e del Capitolato generale*
- Art. 7 – *Lavori a misura*
- Art. 8 – *Lavori in economia*
- Art. 9 – *Divieto di intestazioni fiduciarie*
- Art. 10 – *Invariabilità dei prezzi – Elenco prezzi*
- Art. 11 – *Nuovi prezzi e contabilizzazione dei lavori in economia e contabilizzazione della manodopera*
- Art. 12 – *Cauzione provvisoria e definitiva*
- Art. 13 – *Coperture assicurative*
- Art. 14 – *Consegna dei lavori*
- Art. 16 – *Termine e ultimazione*
- Art. 17 – *Sospensione e ripresa dei lavori*
- Art. 18 – *Proroghe*
- Art. 19 – *Penali per il ritardo*
- Art. 20 – *Certificato di ultimazione dei lavori*
- Art. 21 – *Esecuzione*
- Art. 22 – *Varianti*
- Art. 23 – *Modalità di pagamento*
- Art. 24 – *Ritenute a garanzia*
- Art. 25 – *Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini*
- Art. 26 – *Revisione dei prezzi*
- Art. 27 – *Contabilità dei lavori*
- Art. 28 – *Ritardo nei pagamenti*
- Art. 29 – *Conto finale*
- Art. 30 – *Collaudo o certificato di regolare esecuzione*
- Art. 31 – *Danni di forza maggiore*
- Art. 32 – *Oneri dell'Appaltatore*

Art. 33 - *Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.*
Art. 33 - *Personale dell'Appaltatore*
Art. 34 - *Trattamento economico del personale*
Art. 35 - *Lavoro notturno e festivo*
Art. 36 - *Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro*
Art. 37 - *Cessione del contratto*
Art. 38 - *Piani di sicurezza*
Art. 39 - *Programma dei lavori*
Art. 40 - *Subappalto*
Art. 41 - *Danni*
Art. 42 - *Risoluzione e Recesso*
Art. 43 - *Controversie*
Art. 44 - *Spese contrattuali*
Art. 45 - *Elenco dei prezzi unitari*
Art. 46 - *Domicilio dell'Appaltatore*
Art. 47 - *Essenzialità di termini e comminatorie*

Capitolato speciale d'appalto: descrizione delle lavorazioni e prescrizioni tecniche

Art. 1 C.S.A. - *Descrizione dei lavori appaltati*
Art. 2 C.S.A. - *Opere comprese nell'appalto - e variazioni delle opere*
Art. 3 C.S.A. - *Qualità, provenienza, prove sui materiali da impiegarsi nei lavori*
Art. 4 C.S.A. - *Modo di esecuzione di ogni categoria di lavori*
Art. 5 C.S.A. - *Misurazione dei lavori*
Art. 6 C.S.A. - *Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori*
Art. 7 C.S.A. - *pronto intervento*

ALLEGATI

A) ELENCO PREZZI

B) PIANO GENERALE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASE DI PROGETTAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, forniture e provviste occorrenti per eseguire, sugli immobili di proprietà o presi in locazione dall'Istituto appaltante o gestiti dallo stesso per conto di terzi, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edili ed impiantistici, compresi i lavori necessari per gli adeguamenti prescritti da normative vigenti all'atto della stipula del contratto o emanate successivamente, per l'ammodernamento degli impianti, per gli adeguamenti funzionali e distributivi degli immobili sottoposti a tutela della Soprintendenza beni architettonici e non. Le opere verranno di volta in volta ordinati all'Impresa su chiamata della stazione appaltante secondo le necessità che di volta in volta si potranno presentare nel corso del triennio e nei limiti dell'importo dell'appalto.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

I lavori di cui al Capitolato speciale di appalto si intendono appaltati mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a del D.lgs 163/2006, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara di cui all'art. 89 del Dpr 554/99, per l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento sugli edifici di proprietà e che di sotto si specificano:

Provincia di Bologna: Cond. Viale Q. Filopanti nn. 2a, 2b, 2c; Via F. Malaguti n. 1/d; Viale Q. Filopanti nn. 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, Bologna; Cond. Strada Maggiore n. 35, Bologna; Cond. Piazza Azzarita n. 5, Bologna; Cond. Via dei Mille nn. 18, 20, 22; Via Montebello nn. 2/2, 4; Bologna; Cond. Via Finelli nn. 6, 8; Via del Borgo nn. 92, 94, Bologna; Via dei Mille n. 9, Bologna; Via dei Mille n. 9/2, Bologna; Via dei Mille n. 9/4, Bologna; Cond. Via San Donato nn. 42, 44, 46, 48, 50, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, Bologna; Cond. "Le Torri", Bologna, Viale Lenin nn. 59, 61, 63, 65, Bologna; Cond. Via Cesare Battisti n. 12; Via IV Novembre n. 9, Bologna; Cond. Via IV Novembre nn. 5, 7; Via Livraghi n. 4; P.zza Roosevelt n. 3; Via della Zecca n. 3; Via Rismondo n. 2, Bologna. Provincia di Reggio Emilia: Cond. "Aurora", Via Quattro Giornate di Napoli nn. 2, 4, 6, Reggio Emilia; Cond. "Passo Buole 82/E", Via Passo Buole nn. 82, 82/1, 82/2, Reggio Emilia; Cond. "Degli Oleandri", Via Passo Buole nn. 82/3, 82/4, 82/5, Reggio Emilia; Cond. "Galleria S. Pietro", Via Emilia S. Pietro nn. 41, 45, Reggio Emilia. Provincia di Modena: Cond. Via San Pietro nn. 43, 45, 47, 49, Sassuolo; Cond. Via delle Costellazioni n. 150, Modena; Cond. Via delle Costellazioni n. 180, 190, Modena. Provincia di Ferrara: Cond. "Palazzina R", Cento (Fe), Via Alfieri n. 9, Cento; Cond. "Palazzina S", Cento (Fe), Via Alfieri n. 10, Cento. Provincia di Ravenna: Cond. Via delle industrie n. 76, 78, Ravenna. Provincia di Parma: Cond. "La Farnesiana", Via Meucci n. 1; Via Fleming nn. 5, 7a; Via Jenner nn. 8, 10, 12, Parma; Caserma CC, Via Luigi Molinari n. 1, Borgo Val di Taro. Provincia di Forlì: Cond. "P.zza S. Crispino", C.so Garibaldi n. 18, Forlì; Cond. "Viale Risorgimento n. 250", Via Berlati n. 42, Forlì;



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,

Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it

Importo a base d'asta: euro 228.564,00 (duecentoventottomila cinquecentosessantaquattro/00) soggetto a ribasso, oltre a euro 7.069,80 (settemila sessantanove/80) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Importo complessivo: euro 235.633,80 (duecentotrentacinquemila seicentotrentatre,80) (IVA esclusa).

Di cui:

- 1) per lavori a corpo e in economia e servizi Soggetti a ribasso euro 148.564,00 (centoquarantottomila cinquecentosessantaquattro,00)
- 2) per lavori a misura soggetti a ribasso euro 80.000,00 (ottantamila)

Totale (escluso IVA) euro 228.564,00 (duecentoventottomila cinquecentosessantaquattro/00)

L'importo delle opere di sicurezza, escluse dalle cifre su indicate, ammonta a euro 7.069,80 (settemila sessantanove/80).

Art. 3 – Categorie dei lavori

La composizione degli importi di cui all'art. 2 risulta dal seguente prospetto:

n. ord.	Categoria OG/OS	Designazione delle lavorazioni	Importo complessivo di ogni lavorazione Lavori appaltati a corpo a misura	Oneri di sicurezza
1	OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 130.564,00	€ 4.129,80
2	OG 1	Manutenzioni edifici civili	€ 30.000,00	€ 900,00
3	OS 3	Impianti idrici sanitari	€ 10.000,00	€ 300,00
4	OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori	€ 8.000,00	€ 240,00
5	OS 28	Impianti termici e condizionamento	€ 12.000,00	€ 360,00
6	OS 30	Impianti elettrici	€ 38.000,00	€ 1.140,00

TOTALE IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI euro: 235.633,80 di cui 228.540,00 per lavori soggetto a ribasso e

7.069,80 per oneri piano sicurezza non soggetti a ribasso.

Le cifre che indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, sia in via assoluta sia nelle reciproche proporzioni, anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste che la Stazione appaltante riterrà necessario o opportuno apportare al progetto a seguito delle richieste di intervento pervenute, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel Capitolato o prezzi diversi da quelli offerti, purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti e nell'osservanza consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. **Ai fini dell'ammissione alla gara di appalto si assume come categoria prevalente la OG 2 classifica I e categorie scorporabili la OG 1 classifica I la OS 3 classifica I , la OS 4 classifica I, la OS 28 classifica I e la OS 30 classifica I.**

Gli importi dei singoli lavori di cui sopra sono del tutto indicativi, in quanto trattandosi di lavori di manutenzione ed adeguamento, anche straordinari, non è possibile conoscere in via preventiva i relativi importi esatti. La loro definizione sarà contestuale alla contabilità finale dei lavori e gli importi di riferimento sono quelli stabiliti in contratto.

La Stazione appaltante, tramite il Responsabile unico del procedimento, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, dispone l'inizio della redazione della progettazione esecutiva del singolo intervento necessario.

Il Responsabile unico del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità ai sensi del precedente comma, può disporre l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva.



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,

Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it

Il progetto esecutivo di ogni singolo intervento, non può prevedere alcuna variazione qualitativa e quantitativa rispetto al progetto stesso salvo le varianti espressamente richieste dall'Istituto appaltante.

Le variazioni sono valutate in base all'elenco prezzi unitari allegato al contratto con le modalità previste dal Capitolato generale di appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 136 del D.P.R. n.554/1999.

Le variazioni non possono essere, comunque, tali da comportare un aumento dell'importo del contratto superiore ai limiti posti dall'art 154, comma 1 del Dpr n. 554/1999 e successive modifiche. L'Istituto appaltante può, qualora lo ritenga necessario, operare compensazioni tra i singoli interventi da progettare e realizzare al fine del rispetto del suddetto limite di importo comunque rientrante nel ribasso contrattuale.

Ogni progetto esecutivo redatto è approvato dall'Istituto appaltante.

In relazione alla necessità di procedere agli aggiornamenti annuali del Programma triennale, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Responsabile unico del procedimento, tramite il Direttore dei lavori, entro il 15 del mese di settembre di ogni anno di vigenza del presente atto, l'elenco degli interventi di manutenzione che, sulla base degli elementi acquisiti, la stessa ritiene possano essere inseriti negli strumenti di programmazione.

Per i lavori e le provviste tali da non richiedere una ulteriore attività di progettazione, il Direttore dei lavori, provvederà, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio dell'Ente o del Responsabile unico del procedimento, a mezzo apposito ordine di servizio, a disciplinarne la realizzazione in conformità ai principi stabiliti nel presente atto e negli altri documenti contrattuali.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ad altra Impresa anche parzialmente, nel corso dell'appalto, lavori di manutenzione, restauro, ampliamento e di adattamento, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo per la Ditta aggiudicataria e senza che quest'ultima abbia titolo a far valere pretese e /o diritti di qualsiasi natura.

Art. 4 – Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- di aver effettuato, in data antecedente alla presentazione dell'offerta, il sopralluogo – obbligatorio nei modi e tempi concordati con la Stazione appaltante – per l'accertamento della situazione di fatto e la valutazione globale dell'intervento; il regolare avvenimento del sopralluogo sarà certificato con apposita attestazione, redatta in duplice copia dalla Stazione appaltante e sottoscritta dal tecnico incaricato per la Stazione appaltante e, per ricevuta, da idoneo soggetto delegato dall'impresa;
- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano, e le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle di scariche autorizzate e delle cave di prestito;
- di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- di aver valutato, nel formulare l'offerta, tutte le circostanze generali, particolari e locali e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti in generale, sia sull'esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta;
- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel bando di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato speciale e nella documentazione progettuale;
- di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e su tutti i suoi elaborati di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto all'art. 133, comma 4, D. Lgs. 163/2006;
- di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto d'appalto (artt. 5, commi 7 e 8, e 131, comma 3, D. Lgs. 163/2006): il presente atto contratto con capitolato speciale di appalto, oltre al Capitolato Generale – parte vigente – l'offerta economica presentata in sede di gara, il Capitolato speciale integrato dal Capitolato speciale tipo redatto dal Ministero LL.PP. In particolare, relativamente ai lavori edili, l'ultima ristampa del Capitolato speciale tipo (approvato dall'Assemblea



generale del Consiglio superiore LL.PP. con atto n. 170 del 14 dicembre 1990). Fanno inoltre parte del contratto d'appalto i piani di sicurezza previsti dall'art. 131, D. Lgs. 163/2006.

L'Impresa è inoltre vincolata:

- al Capitolato speciale tipo (Min. LL.PP.), nei limiti di cui al precedente periodo, e, per quanto non disciplinato dal Capitolato speciale allegato, al Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto 19 aprile 2000, n. 145, che non si allega, come consentito dall'art. 110 D.P.R. 554/1999;
- alle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti;
- alle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione Emilia Romagna;
- alle norme UNI;

Art. 6 – Osservanza delle leggi, del Regolamento e del Capitolato generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per la parte ancora vigente;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (indicato nel testo con "D. Lgs. 163/2006");
- la L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie) in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 – parte vigente – per quanto compatibile con il codice dei contratti;
- D.P.R. 554/1999 e s.m.i. per le parti non abrogate dal codice e per quanto con esso compatibili;
- D.P.R. 34/2000 e s.m.i.;
- Capitolato speciale di appalto integrato dal Capitolato speciale tipo redatto dal Ministero LL.PP., nella ultima versione pubblicata;
- leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. (per le parti non abrogate dal Codice), legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.; D. Lgs. 8 settembre 1994, n. 490, per la parte ancora vigente; D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- D. Lgs. 81/2008;
- D.M. 37/2008.

L'appalto è inoltre regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente e di impegnarsi ad osservare.

In caso di discordanza tra documenti facenti parte del contratto, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- Capitolato speciale di appalto;
- bando di gara;
- Capitolato generale di appalto per i lavori pubblici (D.M. LL.PP. 145/2000).
- elaborati del progetto esecutivo posto a base d'appalto; in caso di contrasto tra gli elaborati grafici, prevarrà quello di scala grafica superiore. In caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante.

Art. 7 – Lavori a misura

I lavori oggetto del Capitolato saranno eseguiti a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4, D. Lgs. 163/2006.

Art. 8 – Lavori in economia

L'Amministrazione avrà facoltà di fare eseguire direttamente dall'Appaltatore "in economia" mediante cottimo fiduciario, eventuali lavorazioni accessorie con le modalità ed entro i limiti indicati negli artt. 153, 161, 162, 166 del D.P.R. 554/1999 e art. 5, comma 2, C.G.A. Il costo della manodopera, le forniture dei materiali, le somministrazioni di mezzi d'opera, le lavorazioni saranno valutati in base al successivo art. 11.

Art. 9 – Divieto di intestazioni fiduciarie

Ai sensi dell'art. 1, DPCM 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatrici di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono comunicare all'Amministrazione committente, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera.

Art. 10 – Invariabilità dei prezzi – Elenco prezzi



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,

Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere anche se non previsti dal contratto e dal Capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate, salvo quanto è disposto all'art. 133, comma 4, D. Lgs. 163/2006.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'elenco prezzi offerti, allegato al contratto, e comprendono tutto quanto previsto dalla normativa vigente, nell'ambito della quale si ricordano, a solo titolo esemplificativo:

- 1) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- 2) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera a qualunque altezza nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- 3) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera. I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel Capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora a seguito della richiesta di intervento da parte degli organi preposti della stazione appaltante i lavori non risultano dall'elenco prezzi offerti si dovrà applicare i seguenti listini detraendo la percentuale di sconto offerto dalla ditta e di aggiudicazione:

Listino del prezzario delle opere edili edito della camera di commercio di Bologna.

Listino prezzi informativi dell'edilizia edito da DEI.

Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di impianti.

Art. 11 – Nuovi prezzi e contabilizzazione dei lavori in economia e contabilizzazione della manodopera

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'elenco prezzi allegato al contratto, la Direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi prima consultando il prezzario della camera di commercio di Bologna, poi dal prezzario edilizio ed impiantistica edito dal DEI poi dal prezzario delle opere edili della Camera di commercio di Milano, e sulla base dei criteri di cui all'art. 136 D.P.R. 554/1999 e artt. 16, comma 2, e 17 C.G.A. approvato con D.M. LL.PP. 145/2000, ai sensi dell'art. 133, comma 8, D. Lgs. 163/2006. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa ai sensi e con le modalità indicate ai commi 3, 4, 5 art. 136 D.P.R. 554/1999. Sulla base delle suddette accettazioni dei nuovi prezzi, la Direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità, per l'Appaltatore, di formulare, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli artt. 31 C.G.A., 240-bis, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 164, 165 D.P.R. 554/1999, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente. Tutti i nuovi prezzi – valutati al lordo – saranno soggetti a ribasso d'asta.

Le opere a misura, i materiali e noleggi a piè d'opera verranno contabilizzate applicando il ribasso unico percentuale offerto sull'elenco prezzi allegato.

La mano d'opera verrà contabilizzata nel seguente modo:

mano d'opera secondo le tariffe di elenco prezzi aumentate del 25% per spese generali e utile d'impresa, il ribasso unico percentuale offerto verrà applicato solo sulla parte delle spese generali e utile d'impresa, così come indicato nell'esempio di seguito riportato:

Mano d'opera secondo tariffa	Euro 100,00
Spese generali e Utile 25%	Euro 25,00
Ribasso d'asta 10%	Euro 2,50
Totale da compensare	Euro 122,50

In caso di ribasso unico offerto, superiore alla percentuale indicata per S.G. e Utile, sarà considerato per la sola parte della mano d'opera, pari al 25%

Art. 12 – Cauzione provvisoria e definitiva

Per la cauzione provvisoria si rinvia a quanto stabilito dalla bando di gara e dal disciplinare e all'art. 75, D. Lgs. 163/2006. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, D. Lgs. 163/2006, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l'art. 40, comma 7, decreto cit.

La garanzia fideiussoria deve essere resa, pena la non accettazione, conformemente alle schede tipo di cui al D.M. 123/2004 con le integrazioni dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 e prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. Per quanto riguarda la mancata costituzione della cauzione definitiva e il suo svincolo, si intende qui richiamato l'art. 113, commi 3 e 4, D. Lgs. 163/2006.

Art. 13 – Coperture assicurative



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,

Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it

L'Appaltatore è altresì obbligato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 103 D.P.R. 554/1999, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati a errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. In particolare, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari all'importo totale presunto dei lavori in appalto. Tale polizza deve anche prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari a 1.000.000 euro considerando i minimi e massimi stabiliti dall'art. 103 del D.P.R. 554/1999. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. La copertura assicurativa dovrà essere resa, pena la non accettazione, mediante le schede tipo di cui al D.M. 123/2004.

La polizza dovrà prevedere che, in caso di sinistro, il pagamento verrà effettuato a favore degli aventi diritto, senza applicare alcuna detrazione a titolo di scoperto e/o franchigia. L'importo degli eventuali scoperti e delle franchigie previste dalla polizza rimangono a totale carico dell'impresa.

Art. 14 – Consegna dei lavori

Ai sensi dell'art. 129, comma 3, D.P.R. 554/1999, il Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna dei lavori e l'appaltatore diverrà custode dei beni all'atto di emissione del buono d'ordine da parte della stazione appaltante, la consegna dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla firma del contratto o, in caso d'urgenza, su autorizzazione del Responsabile del procedimento, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Ai sensi dell'art. 129, comma 7, del D.P.R. 554/1999, qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, non inferiore a giorni 3, trascorso inutilmente il quale, la Stazione appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L'Appaltatore è tenuto a iniziare i lavori immediatamente e a ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna, questo redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 129, comma 6, e 131, comma 3 e secondo le modalità e i casi di cui all'art. 130 del D.P.R. 554/1999.

Gli interventi verranno disposti con buoni d'ordine di servizio redatti dalla Direzione Lavori e trasmessi dall'ufficio patrimonio dell'Ente alla ditta aggiudicataria dell'appalto.

1. I lavori di manutenzione dei singoli interventi ordinati dalla Stazione appaltante con buoni d'ordine devono essere iniziati entro 5 giorni ed ultimati nel termine previsto dal buono d'ordine, se è prevista attività progettuale i tempi verranno di volta in volta indicati nel buono d'ordine redatto dal D.L..
2. Per gli interventi per i quali non necessita attività progettuale esecutiva, i termini saranno stabiliti nell'ordine di servizio secondo le indicazioni del presente capitolato speciale di appalto.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente con la sola eccezione di cui al successivo comma 8.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Impresa non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'Impresa deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia d'inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
6. L'intervento ha per oggetto edifici in cui continueranno a svolgersi le normali attività anche d'ufficio che prevedono la copresenza di addetti ai lavori ed utenti. Sarà cura dell'impresa provvedere a mezzo di P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) all'esecuzione di tutte le necessarie e previste opere provvisorie e di presidio atte a salvaguardare la salute e l'incolumità delle persone o cose coinvolte nelle predette attività d'ufficio. Tali opere provvisorie e di presidio dovranno essere preventivamente approvate dalla Direzione Lavori con oneri ricompresi nei singoli prezzi dell'appalto. Si sottolinea, pertanto, che all'inizio dell'appalto il cantiere non sarà libero da persone o cose e che gli unici spazi che verranno liberati saranno quelli che la Direzione Lavori indicherà. Sarà a carico dell'Impresa provvedere allo spostamento dei mobili, ed alla pulizia dei locali una volta ultimati i lavori, ripristinando i mobili secondo la originaria o nuova distribuzione per rendere perfettamente agibili gli ambienti secondo l'uso previsto.



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,

Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it

7. Gli edifici oggetto d'appalto, oltre a non essere liberi da cose e/o persone alla consegna, potranno essere interessati, durante lo sviluppo dell'appalto, da altri interventi che l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio intenderà eseguire con altre ditte. A tal riguardo l'Impresa non potrà avanzare riserve ed obiezioni di sorta. Sarà compito della Direzione Lavori coordinare modalità e tempi d'intervento senza che l'Impresa possa chiedere maggiori compensi.
8. In nessun caso è consentito procedere all'affidamento dei lavori se non si è proceduto alla designazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori nel caso di persona diversa dal Direttore dei Lavori.
9. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche prima del loro collaudo, previa comunicazione per iscritto e redazione di apposito verbale circa lo stato delle opere stesse, al fine di garantire l'Impresa da possibili danni connessi all'uso delle opere, senza che l'Impresa possa opporvisi per alcun motivo o reclamare compensi di sorta.
10. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o del Responsabile unico del procedimento, in presenza dell'Impresa o di due testimoni in caso di sua assenza.
11. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Impresa non potrà reclamare la consegna ed è altresì tenuta alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente atto.

Art. 15 – Tipo di cantieri, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il cantiere oggetto dell'appalto regolato dal Capitolato rientra nel caso previsto dall'art. 90, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 16 – Termine e ultimazione

L'Appaltatore si impegna a ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto nei tre anni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. L'Ente appaltante può ordinare la sospensione dei lavori nei casi ex art. 24 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 17 – Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la Direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art. 133, D.P.R. 554/1999 e all'art. 24, D.M. LL.PP. 145/2000.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 D.M. LL.PP. 145/2000, per la sospensione non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, la durata della sospensione, non dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Le contestazioni dell'Appaltatore, in merito alle sospensioni dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Art. 18 – Proroghe

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, l'Ente appaltante, previa richiesta di quest'ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione di ogni singolo lavoro previsto con buono d'ordine dalla D.L., senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso, la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

Art. 19 – Penali per il ritardo

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione del singolo lavoro previsto con buono d'ordine dalla D.L., è prevista la penalità pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, salvo il limite massimo previsto all'art. 117, comma 3, D.P.R. 554/1999.

Art. 20 – Certificato di ultimazione dei lavori

Alla scadenza del rapporto contrattuale, non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione lavori, che procederà, ai sensi dell'art. 172, D.P.R. 554/1999, alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo l'apposito certificato, salvo quanto disposto allo stesso articolo, al comma 2.

Art. 21 – Esecuzione

L'Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L'Appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,

Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it

appalto alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, l'importo degli eventuali atti di sottomissione, gli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli artt. 239 e 240, comma 1, D. Lgs. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.M. LL.PP. 145/2000.

Art. 22 – Varianti

Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dall'art. 132, D. Lgs. 163/2006 e dagli artt. 10 e 11 D.M. LL.PP. 145/2000, nonché degli artt. 134, 135, 136 e 154 comma 1 D.P.R. 554/1999.

Art. 23 – Modalità di pagamento

I pagamenti avverranno a stati di avanzamento ogni volta che l'importo, al netto delle ritenute di legge, supererà la cifra di euro 20.000,00, salvo quanto previsto all'art. 118, comma 6, D. Lgs. 163/2006 e fatte salve le positive verifiche di legge.

In ogni caso la Stazione appaltante procederà al pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore per i lavori già eseguiti, trascorsi 4 (quattro) mesi senza che la Stazione appaltante richieda alcun intervento.

L'ultimo stato di avanzamento sarà emesso indipendentemente dalla cifra risultante. La verifica di cui all'art. 48-bis D.P.R. 602/1973, nel caso di R.T.I., in cui le mandanti non emettano fattura alla stazione appaltante, andrà effettuata, per ogni singola impresa, con riguardo alla parte dell'importo in pagamento parametrato alla quota di partecipazione al raggruppamento. Nel caso di pagamento frazionato, l'impresa mandataria potrà, se del caso, individuare – anche per ogni stato di avanzamento lavori – importi di pertinenza delle varie imprese sulla base dei lavori eseguiti da ciascuna, pure laddove ciò sia avvenuto non in conformità alla quota di partecipazione, così come previsto dalla C.M. Economia e finanze n. 22 del 29 luglio 2008.

Nel caso di varianti in diminuzione intervenute nel corso dell'esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante provvederà al pagamento dell'ultima rata di acconto anche qualora, per effetto di dette varianti, non si raggiunga l'importo stabilito.

L'Appaltatore dovrà indicare la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto b) del D.M. LL.PP. 145/2000.

I pagamenti degli stati di avanzamento saranno effettuati dalla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura previo l'emissione del certificato di pagamento firmato dal Direttore dei lavori.

Art. 24 – Ritenute a garanzia

A garanzia dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori verranno effettuate le ritenute di cui all'art. 7, D.M. LL.PP. 145/2000.

Art. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori previsti nei buoni d'ordine superiore a 20 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 19, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione

appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 26 – Revisione dei prezzi

La revisione prezzi non è ammessa, salvo quanto previsto all'art. 133, comma 4, D. Lgs. 163/2006, né è applicabile il primo comma dell'art. 1664 c.c.

Art. 27 – Contabilità dei lavori

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni utilizzabili sono:

- i libretti di misura dei lavori e delle provviste;
- eventuali liste settimanali;
- il registro di contabilità;
- gli stati di avanzamento lavori;
- conto finale e relativa relazione;
- i certificati per il pagamento delle rate di acconto.



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,

Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 28 – Ritardo nei pagamenti

I termini di pagamento degli acconti e del saldo si intendono con riferimento all'art. 29 C.G.A., nel caso di ritardato pagamento, salvo quanto disposto all'art. 23 C.S.A., si applica l'art. 30 C.G.A.

Art. 29 – Conto finale

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato dal D.L. entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, risultante da apposito certificato e trasmesso, entro lo stesso termine, al Responsabile del procedimento per i relativi adempimenti. Si applicano gli artt. 173 e segg., D.P.R. 554/1999.

Art. 30 – Collaudo o certificato di regolare esecuzione

Essendo i singoli buoni di interventi di manutenzione relativi a lavori di importo inferiori a 500.000,00 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.

L'opera oggetto del presente contratto si intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione che avrà luogo entro tre mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 141, D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 208 D.P.R. 554/1999.

L'Impresa che si aggiudica il lavoro dovrà presentare certificato di omologazione in conformità alle norme vigenti relativamente alla rispondenza del prodotto fornito con le specifiche tecniche del Capitolato.

Art. 31 – Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione ai sensi dell'art. 14 C.G.A. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. I danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, pena decadenza, oltre i 5 giorni dalla data dell'avvenimento. L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Art. 32 – Oneri dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni: (artt. 5 e 6 C.G.A.)

- la formazione dei cantieri e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione nonché le spese di adeguamento del cantiere in osservanza della vigente normativa e, in special modo, tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche capisaldi e simili, l'installazione delle attrezzature e impianti, nonché gli allacciamenti provvisori, necessari al normale svolgimento dei lavori, l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, la sistemazione delle strade e i collegamenti esterni e interni, l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- la custodia e le spese per trasporto di tutti i materiali (e del loro eventuale smaltimento, secondo la normativa vigente), impianti e mezzi d'opera;
- la pulizia del cantiere;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori nonché le spese per passaggio e per occupazioni temporanee;
- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'ente Appaltante, che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

Per quanto attiene ai difetti di costruzione, si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 18, D.M. LL.PP. 145/2000.

Art. 33 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,

Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it

Pena la nullità assoluta del contratto, l'Appaltatore, per prevenire infiltrazioni criminali e mafiose, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa ex articolo 6, comma 4, della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, e deve inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Inoltre, in ossequio a quanto previsto dal sopracitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del relativo contratto, deve inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Pertanto, l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente per territorio della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 33 – Personale dell'Appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione lavori. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti a osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità sia penale che civile per i danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere. L'Impresa è tenuta a comprovare alla Stazione appaltante la propria regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento, ex art. 2, comma 1, D.L. 210/2002, convertito con modifiche dall'art. 1, legge 266/2002. La stazione appaltante procederà d'ufficio alle verifiche di legge.

Art. 34 – Trattamento economico del personale

L'Appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche ai sensi dell'art. 118, D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 35, comma 28, D.L. 223/2006, convertito con legge 248/2006 e s.m.i.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, o alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 35 – Lavoro notturno e festivo

In materia di durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto disposto dall'art. 27, D.M. LL.PP. 145/2000.

Art. 36 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali e affini e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e, ancora, di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora vigente, nonché dalla vigente normativa.

Art. 37 – Cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità.

Art. 38 – Piani di sicurezza

A seconda del tipo di intervento ordinato dagli organi della stazione appaltante verrà verificata la necessità di eseguire il piano della sicurezza e all'occorrenza verrà verificato ogni volta il tipo di cantiere ai sensi dell'art. 90 D. Lgs. 81/2008 per individuare quali piani vanno redatti tra quelli citati nell'art. 131, comma 2, D. Lgs. 163/2006 e verrà nominato:



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,

Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it

Il Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera, incaricato dall'Ente appaltante, lo stesso che ha redatto il piano generale per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale e dalle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori, D. Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente appaltante, secondo quanto previsto dal codice unico:

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (quando esso non sia previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008) [(art. 131, comma 2, lett. b), D. Lgs. 163/2006];
- un piano operativo di sicurezza [art. 131, comma 2, lett. c), D. Lgs. 163/2006].
- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento [art. 131, comma 2, lett. a), D. Lgs. 163/2006];
- un piano operativo di sicurezza [art. 131, comma 2, lett. c), D. Lgs. 163/2006].

È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza e di igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Nel buono d'ordine consegnato alla ditta relativo ad ogni singolo intervento sarà indicato, se necessita, il piano della sicurezza e, nel caso, verrà consegnato il piano generale della sicurezza relativo all'intervento. L'impresa dovrà predisporre il Pos ed il DUVRI.

Art. 39 – Programma dei lavori

L'Appaltatore dovrà comunicare al Committente, ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D.P.R. 554/1999, prima dell'inizio dei lavori a seguito dell'ordine dei lavori trasmesso dal D.L., e per quelli di particolare complessità e durata, un programma particolareggiato e impegnativo di esecuzione dei lavori, indicando i mezzi e il personale che intende impiegare per compiere le opere appaltate e specificando l'avanzamento previsto dei lavori.

Qualora il programma così sottoposto non riportasse l'approvazione della Stazione appaltante o perché in contrasto con le fasi previste dal piano di sicurezza, l'Appaltatore avrà un termine di 5 (cinque) giorni per adeguare il programma stesso alle direttive ricevute senza poter avanzare, in relazione alle prescrizioni della Stazione appaltante, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto. Il programma sarà oggetto di revisione qualora vengano approvate varianti in corso d'opera ovvero quando, per qualsiasi altra ragione, il programma debba essere aggiornato. Il programma, mentre non vincola la Stazione appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare i termini di ultimazione e ogni altra modalità. L'Appaltatore deve indicare inoltre per iscritto quali impedimenti ostacolano eventualmente il suddetto programma dei lavori, in modo tale che la Direzione lavori possa porvi tempestivo rimedio. Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine ai sensi dell'art. 136, comma 4, D. Lgs. 163/2006

Art. 40 – Subappalto

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché effettuato nelle modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dall'Ente appaltante a condizione che l'Appaltatore provveda a:

- indicare all'atto dell'offerta o all'atto dell'affidamento, in caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o cedere a cottimo;
- non subappaltare o affidare in cottimo categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Ente appaltante, che provvede al rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta (salvo il minor termine di 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi dell'art. 118, comma 8, D. Lgs. 163/2006), termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'Ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
- stipulare il contratto di subappalto con la Ditta subappaltatrice;
- depositare il contratto di subappalto presso l'Ente appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni e, con tempestività, ai fini dell'autorizzazione, quanto previsto ai sensi dall'art. 90, comma 9, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- inserire nel contratto con il subappaltatore o cottimista l'obbligo di rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, nonché quanto previsto all'art. 118, Codice e al D. Lgs. 81/2008, e s.m.i.;
- allegare la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con l'Impresa affidataria del subappalto;
- individuare quali subappaltatori o cottimisti solo imprese che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in loro favore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore.

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,

Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei casi di cui all'art. 37, comma 11, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si applica l'art. 118, comma 3, stesso decreto.

L'appaltatore ottempera a quanto previsto dall'art. 2, D.L. 210/2002, come modificato dalla legge di conversione 266/2002 e a quanto disposto dal D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006, parte vigente.

- praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- trasmettere all'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'Appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica;
- curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'Appaltatore;
- garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dall' art. 118, comma 2, n. 3, D. Lgs. 163/2006; il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'art. 72, comma 4 lett. c), d) e l), ai sensi dell'art. 141, comma 2, D.P.R. 554/1999; in tali casi, il fornitore o subappaltatore, per la posa o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all'art. 118, D. Lgs. 163/2006.

Art. 41 – Danni

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, gli adempimenti e le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'opera. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera risponde direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore.

Art. 42 – Risoluzione e Recesso

In caso di inadempimento dell'aggiudicatario che si protragga oltre il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, l'INPDAP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente ex art. 19, nonché di procedere per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

In particolare, l'INPDAP potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa;
- reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel contratto;
- cessione dell'impresa o dell'azienda ovvero del ramo aziendale deputato all'esecuzione dell'appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale dell'erogazione dei lavori, anche se motivata dall'eventuale esistenza di controversie con l'INPDAP;
- accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l'aggiudicatario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- cessione totale o parziale, diretta o indiretta del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti da quest'ultimo ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all'incasso;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'INPDAP;
- frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

In caso di risoluzione del contratto da parte dell'INPDAP, l'aggiudicatario ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d'arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell'appalto, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel contratto. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,

Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it

grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà prevista dall'art.140 del Codice.

E' fatto salvo il diritto di recesso dell'INPDAP nell'eventualità che, a seguito di processi di riorganizzazione, l'Amministrazione ritenga non più conveniente l'affidamento dei lavori oggetto del presente capitolato. La volontà di recesso viene comunicata all'impresa aggiudicataria con almeno tre mesi di preavviso.

L'INPDAP, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- l'aggiudicatario incorra nella situazione di cui all'art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
- venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l'aggiudicatario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori dell'aggiudicatario.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'INPDAP.

In caso di recesso dell'INPDAP, l'aggiudicatario ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Art. 43 – Controversie

Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Bologna.

Art. 44 – Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali di cui all'art. 112, D.P.R. 554/1999 saranno a completo carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della Stazione appaltante.

Art. 45 – Elenco dei prezzi unitari

Per la redazione dell'elenco prezzi, sono utilizzati i prezzi unitari derivanti dall'analisi dei prezzi effettuata per la valutazione economica dell'intera opera sulla base del Prezziario allegato al presente contratto.

Essi sono comprensivi di una quota di spese generali e degli utili di impresa, nonché dei costi della sicurezza *ex lege*, ai sensi del D.P.R. 222/2003 e della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza n. 127 del 9 maggio 2007, e sono decurtati degli oneri relativi ai costi di sicurezza previsti dal piano elaborato dal Coordinatore di cui all'art. 38 del presente atto.

Qualora a seguito della richiesta di intervento da parte degli organi preposti della stazione appaltante i lavori ordinati non risultano dall'elenco prezzi unitari allegato al presente contratto si dovrà applicare i seguenti listini detraendo la percentuale di sconto offerto dalla ditta e di aggiudicazione:

Listino del prezziario delle opere edili edito della camera di commercio di Bologna.

Listino prezzi informativi dell'edilizia edito da DEI.

Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di impianti.

Art. 46 – Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il suo domicilio presso la sede legale dello stesso.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate per mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore o al capo cantiere dal Dirigente del servizio dei lavori, dal Responsabile del procedimento o dal Direttore lavori si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 47 – Essenzialità di termini e comminatorie

I termini e le comminatorie contenuti nel Capitolato speciale d'appalto e nel Capitolato generale operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora dell'Appaltatore.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1 C.S.A. – Descrizione dei lavori appaltati

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni riportate nelle voci d'Elenco prezzi e che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione lavori:

- opere ordinarie, straordinarie e opere di riparazione e pronto intervento di Murature –risanamenti consolidamenti
- opere ordinarie, straordinarie e opere di riparazione e pronto intervento di tetti e opere da lattoniere;



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,

Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it

- opere ordinarie, straordinarie e opere di riparazione e pronto intervento di impermeabilizzazioni e risanamenti;
- opere ordinarie, straordinarie e opere di riparazione e pronto intervento di demolizioni e perforazioni;
- opere ordinarie, straordinarie e opere di riparazione e pronto intervento di pavimentazioni e rivestimenti, opere in pietra
- opere ordinarie, straordinarie e opere di riparazione e pronto intervento di intonaci e stucchi;
- opere ordinarie, straordinarie e opere di riparazione e pronto intervento idrauliche e di fognature;
- opere ordinarie, straordinarie e opere di riparazione e pronto intervento su impianti autoclave, pompe di sollevamento acque basse, impianti antincendio.

Gli interventi suddetti ricadono su immobili posti nella Regione Emilia Romagna e principalmente nel Comune di Bologna.

L'elenco completo di tutti gli immobili inizialmente ricadenti nel succitato Lotto è il seguente:

Provincia di Bologna: Cond. Viale Q. Filopanti nn. 2a, 2b, 2c; Via F. Malaguti n. 1/d; Viale Q. Filopanti nn. 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, Bologna; Cond. Strada Maggiore n. 35, Bologna; Cond. Piazza Azzarita n. 5, Bologna; Cond. Via dei Mille nn. 18, 20, 22; Via Montebello nn. 2/2, 4; Bologna; Cond. Via Finelli nn. 6, 8; Via del Borgo nn. 92, 94, Bologna; Via dei Mille n. 9, Bologna; Via dei Mille n. 9/2, Bologna; Via dei Mille n. 9/4, Bologna; Cond. Via San Donato nn. 42, 44, 46, 48, 50, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, Bologna; Cond. "Le Torri", Bologna, Viale Lenin nn. 59, 61, 63, 65, Bologna; Cond. Via Cesare Battisti n. 12; Via IV Novembre n. 9, Bologna; Cond. Via IV Novembre nn. 5, 7; Via Livraghi n. 4; P.zza Roosevelt n. 3; Via della Zecca n. 3; Via Rismondo n. 2, Bologna. Provincia di Reggio Emilia: Cond. "Aurora", Via Quattro Giornate di Napoli nn. 2, 4, 6, Reggio Emilia; Cond. "Passo Buole 82/E", Via Passo Buole nn. 82, 82/1, 82/2, Reggio Emilia; Cond. "Degli Oleandri", Via Passo Buole nn. 82/3, 82/4, 82/5, Reggio Emilia; Cond. "Galleria S. Pietro", Via Emilia S. Pietro nn. 41, 45, Reggio Emilia. Provincia di Modena: Cond. Via San Pietro nn. 43, 45, 47, 49, Sassuolo; Cond. Via delle Costellazioni n. 150, Modena; Cond. Via delle Costellazioni n. 180, 190, Modena. Provincia di Ferrara: Cond. "Palazzina R", Cento (Fe), Via Alfieri n. 9, Cento; Cond. "Palazzina S", Cento (Fe), Via Alfieri n. 10, Cento. Provincia di Ravenna: Cond. Via delle industrie n. 76, 78, Ravenna. Provincia di Parma: Cond. "La Farnesiana", Via Meucci n. 1; Via Fleming nn. 5, 7a; Via Jenner nn. 8, 10, 12, Parma; Caserma CC, Via Luigi Molinari n. 1, Borgo Val di Taro. Provincia di Forlì: Cond. "P.zza S. Crispino", C.so Garibaldi n. 18, Forlì; Cond. "Viale Risorgimento n. 250", Via Berlati n. 42, Forlì;

Art. 2 C.S.A. – Opere comprese nell'appalto – e variazioni delle opere

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 3, dell'art. 132, D. Lgs. 163/2006, nonché degli artt. 10, 11, 12 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al decreto 19 aprile 2000 n. 145, sono tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a seguito delle segnalazioni pervenute all'ufficio patrimonio dell'Ente. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risulteranno dagli ordini di lavoro emanati dal D.L, nonché dalle specifiche tecniche riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto. Sono comprese nell'appalto tutte le opere individuate e descritte nell'art. 1 del C.S.A. e rappresentate di volta in volta negli ordinativi emanati dal Direttore dei lavori.

Dette indicazioni debbono ritenersi come atte a individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto riservandosi l'Amministrazione la facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori. Nel caso si ravvisasse nell'intervento richiesto dal D.L la progettazione dell'opera, la richiesta di intervento con la progettazione dovrà essere sottoposta per l'approvazione al RUP secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato contratto.

Art. 3 C.S.A. – Qualità, provenienza, prove sui materiali da impiegarsi nei lavori

Per quanto concerne la qualità e la provenienza dei materiali, valgono altresì:

per i lavori edilizi, tutte le norme contenute al Capitolo III: "Qualità e provenienza dei materiali" del Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili approvato dall'Assemblea generale del Consiglio superiore LL.PP. con atto n. 170 del 14 dicembre 1990, nella ultima versione aggiornata. Il materiale utilizzabile proveniente dalle demolizioni, dai tagli e dagli scavi di ogni specie che residuerà dopo avere provveduto ai riempimenti e rilevati potrà essere impiegato dall'Impresa, in quanto sarà stato riconosciuto idoneo dalla Direzione lavori.

Esso viene ceduto all'impresa nel quantitativo utilizzabile per i lavori stessi, salvo quanto sopra, senza alcun pagamento, essendosi già tenuto conto nei singoli prezzi di tale possibilità di impiego. Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.L. dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.

Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni degli artt. 15, 16, 17 del Capitolato generale e, per la scelta e accettazione dei materiali stessi, saranno, a seconda dei casi, applicabili le norme ufficiali in vigore [ivi comprese quelle emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Comitato Elettronico Italiano, in osservanza delle quali l'Impresa è tenuta ad ogni effetto.

Per la provvista dei materiali da utilizzarsi per il restauro delle facciate e delle terrazze, dovrà essere presentata per accettazione alla D.L. la relativa scheda tecnica per il riscontro della rispondenza dei requisiti richiesti alle



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,

Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it

corrispondenti voci elenco prezzi e alle previste normative di legge. Non sarà preso in considerazione un prodotto che alteri le fasi di esecuzione del ciclo di lavorazione descritto dagli ordini dei lavori.

Per quanto concerne la qualità e le caratteristiche dei materiali specifici per gli impianti elettrici, valgono le norme del settore (CEI, EN, UNI ecc.). Tutti i materiali dovranno inoltre possedere marchiatura CE e il marchio di qualità IMQ (dove previsto).

I materiali di consumo dovranno essere scelti fra le migliori qualità esistenti in commercio, corrispondere esattamente allo scopo per i quali sono destinati e fornire la più ampia garanzia di durata e funzionalità.

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, l'impianto ascensore dovrà essere conforme alla vigente normativa in materia: si richiamano in particolare le seguenti norme:

- D. Lgs. 277/1991, D.P.C.M. 1° gennaio 1991, legge 447/1995 e D.P.C.M. 14 novembre 1997;
- D.P.R. 162/1999, che recepisce la Direttiva europea 95/16/CE;
- Legge 13/1989 e D.M. 236/1989 (norme per la eliminazione delle barriere architettoniche);
- D.M. 15 settembre 2005 (prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi);
- D.M. 11 dicembre 2007;
- D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- D.M. 37/2008 e s.m. (sicurezza impianti);
- Norme UNI, in particolare: UNI EN 81-28; UNI EN 81-58; UNI EN 81-72, UNI EN 12385-5 e le più recenti norme tecniche armonizzate alla Direttiva ascensori: EN 81-71:2005 (ascensori resistenti ai vandali); EN 81-71:2005 + A1:2006; EN 12385 - 3: 2004 (funi d'acciaio- informazioni per l'uso e la manutenzione).

La Direzione dei lavori si riserva il diritto di autorizzare l'impiego dei materiali o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie. A norma delle disposizioni vigenti circa l'accettazione dei materiali da costruzione, la Direzione dei lavori potrà disporre il prelievo dei campioni dei materiali stessi, nonché il loro invio, per gli accertamenti del caso, presso uno dei laboratori sperimentali ufficiali. Il numero di tali campioni, quando non sia tassativamente fissato da dette norme, rientra nelle facoltà insindacabili della Direzione dei lavori.

Tutte le spese inerenti al prelievo, al confezionamento, all'imballaggio e alla spedizione dei campioni, nonché gli importi da corrispondere ai laboratori sperimentali, sono a totale carico dell'Appaltatore. I prodotti da costruzione devono rispettare quanto stabilito nel D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e s.m.i. "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione" e le relative norme armonizzate, qualora esse siano entrate in vigore.

Art. 4 C.S.A. – Modo di esecuzione di ogni categoria di lavori

Per tutto quanto concerne le modalità di esecuzione delle varie categorie di lavori valgono le norme contenute al Capitolo IV del Capitolato speciale tipo per gli appalti di lavori edilizi redatto a cura del Ministero LL.PP., nella ultima versione pubblicata. Per tutti gli altri lavori previsti nell'elenco delle voci ma non specificati nei Capitolati speciali anzidetti, che si rendessero necessari, si seguiranno le norme che di volta in volta saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

Art. 5 C.S.A. – Misurazione dei lavori

La Direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute. Ove l'Appaltatore non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 6 C.S.A. – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'Appaltatore si impegna a sviluppare i lavori secondo il programma definito all'art. 39 del capitolato contratto. I tempi di esecuzione o di compimento dei lavori previsti nel programma saranno verificati dal Direttore dei lavori. Al riguardo, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare le variazioni che la D.L. si riserva di apportare successivamente, al fine di assicurare un processo esecutivo compatibile con i tempi a disposizione e le norme a tutela della sicurezza; in particolare, potranno essere imposti più turni giornalieri di lavori, al fine di rispettare la progressione prevista dall'Appaltatore nel programma citato, ovvero per garantire il completamento dell'opera negli inderogabili tempi previsti. La Direzione lavori si riserva inoltre il diritto di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Sarà cura dell'Appaltatore condurre i lavori in modo da non interrompere, né ostacolare o rendere meno sicura l'accessibilità alle proprietà circostanti, provvedendo, se del caso, a sue cure e spese, con rampe, ponticelli o gradinate provvisorie di sicura praticabilità. Sarà altresì cura dell'Appaltatore condurre i lavori in modo da non interrompere, non ostacolare o rendere meno sicura l'accessibilità agli spazi e agli edifici che verranno consegnati all'Amministrazione prima del termine ultimo di compimento dell'opera. Ogni provvedimento, opera, apprestamento e accorgimento finalizzato a tale scopo dovrà essere a tutte cure e spese dell'Appaltatore.

Art. 7 C.S.A



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,

Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it

PRONTO INTERVENTO

Gli interventi di manutenzione ordinaria verranno eseguiti con buono d'ordine emesso dal D.L. e potranno essere interventi individuati come

SOMMA URGENZA INTERVENTO E PRONTO INTERVENTO E NON OLTRE 4 ORE

URGENTE A INTERVENTO ENTRO E NON OLTRE 1 GIORNO

URGENTE B INTERVENTO ENTRO E NON OLTRE 3 GIORNI

ORDINARIA INTERVENTO ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI

Gli interventi in SOMMA URGENZA SUBIRANNO UN AUMENTO DEL 20% rispetto al prezzario scontato del ribasso d'asta.

Il RUP Geom. Antonio Franco

ALLEGATI

C) ELENCO PREZZI

D) PIANO GENERALE DI SICUREZZA E COORDINAMENTO FASE DI PROGETTAZIONE



DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Ufficio Coordinamento Attività Produttive,
Supporto Gestionale, Gestione Patrimonio e Approvvigionamenti

Viale Aldo Moro 44 – 40127 Bologna – Tel. 051 4201511 – Fax 051 4201590 – bocompartuffcoord@inpdap.gov.it